CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Art. 1 DEFINIZIONI
ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14.11.1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995 (tutte le delibere emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet www.arera.it). Acquirente Unico: svolge l'attività di approvvigionamento di energia elettrica per il Servizio di Maggior Tutela, cedendo agli Esercenti tale energia elettrica e calcolando mensilmente il Prezzo di Cessione secondo le direttive dell'ARERA. Alta tensione: è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV. Bassa tensione è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV. CLIENTE o CLIENTE finale: è la persona fisica che acquista gas naturale per usi domestici, o connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi domestici. Codice del Consumo: il D. Lgs del 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina i processi di acquisto e consumo, volto ad assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti; Codice di Condotta Commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8.7.2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy): è il d.lgs. n. 196/03, come successivamente modificato e integrato dal GDPR (U.E. 2016/679) disciplinante il trattamento dei dati personali sensibili delle persone fisiche; Codice di Rete per il servizio di Distribuzione gas: è stato approvato con la delibera n. 108/06 dell'ARERA (CRDG). Il CRDG è lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e profondamente chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l'impianto medesimo. Con l'adozione di questo strumento le imprese di distribuzione sono tenute ad offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti; Condizioni Generali di Contratto - CGC: indica le Condizioni Generali di Contratto (CGC) che formano parte integrante del presente Contratto. Condizioni Tecnico Economiche: indica le Condizioni Tecnico Economiche (CTE) che formano parte integrante del presente Contratto. Contatore Elettronico (orario e per fasce): è il contatore elettronico in grado di misurare l'energia elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie. Contatore Tradizionale: è il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l'energia elettrica né per singole fasce né per ora. Contratto: indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione di energia elettrica o di gas naturale indicate nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata), nelle presenti Condizioni Generali, nonché nei seguenti allegati: i) Informazioni Aggiuntive per il Cliente – Nota Integrativa; ii) Condizioni Tecnico-Economiche – CTE; iii) Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici; iv) Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento; v) Richiesta POD/PDR aggiuntivi; vi) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al titolo attestante la proprietà, detenzione o possesso dell'abitazione; vii) Allegato Tecnico; viii) modulo per la presentazione dei reclami/richieste scritte per fatturazione di importi anomali, ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto. Data di Efficacia: indica la data di attivazione della fornitura di cui all'art. 7.1. Diritto di Ripensamento: è il diritto il diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali del venditore che il cliente persona fisica può esercitare ai sensi dell'art. 49 comma 1, lett. h del Codice del Consumo, senza alcuna penalità; Distributore gas: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del CLIENTE. Distributore energia elettrica: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999. Distributore gas e Distributore energia, chiamati anche Impresa di Distribuzione. Fasce orarie: L'energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del CLIENTE distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3). Fornitore: Switch Luce & Gas S.r.l. - C.F. 07569201218 - con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 253 80125 (Na). Recapiti telefonici tel. +39 0287360569 e-mail: info@switchlucegas.it PEC switchlucegas@pec.it. Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale: versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM e 463/2016/R/COM in vigore dall'1.1.2017. Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica: versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/com, 463/2016/R/com, 782/2016/R/eel, 129/2017/R/com e 849/2017/R/com in vigore dall'1.1.2018. Impianto Interno: L'impianto posto al servizio degli edifici, a valle del punto di riconsegna indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocato all'interno degli stessi o delle relative pertinenze per la distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica. Impresa di Trasporto: indica l'impresa di trasporto maggiore ai sensi della normativa vigente. Interessato: Persona fisica, Ditta individuale o professionista il cui dato personale è tutelato dalla vigente normativa in materia di privacy che si identifica con il Cliente. Media tensione: è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV. Misuratore: indica lo strumento per la misurazione dei volumi di gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico. PEC: la Posta Elettronica Certificata è il sistema, ormai diffuso, attraverso il quale è possibile inviare e.mail con valore legale equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. PDR: indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del CLIENTE nelle Condizioni Tecnico-Economiche (CTE), parte della rete di distribuzione dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il CLIENTE richiede la consegna del gas naturale oggetto della somministrazione. POD: E' un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal CLIENTE finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore. Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il CLIENTE finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente. Potenza impegnata: è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal Fornitore. La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del CLIENTE al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Proposta di contratto: è la proposta volta alla conclusione di somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale del Contratto formulata dal CLIENTE al Fornitore. RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019. Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore. Servizi di Ultima Istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI. Servizio di Maggior Tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3.08.2007, n. 125/07, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13.08.2010, n. 129. Smc: lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica). KWh: E' l'unità di misura dell'energia elettrica, rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh. Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019. TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale. TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica. TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023. TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale. Titolare del trattamento: Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico sanitarie. TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali. Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 2.1 Switch Luce & Gas S.r.l. - C.F 07569201218 - (di seguito il "Fornitore"), società con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 253 80125 (Na), Capitale Sociale di Euro 10.000,00, i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Napoli - REA NA - 893837, e si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso domestico e non domestico destinati all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto sottoscritta dal CLIENTE che, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), nonché agli allegati (Condizioni Tecniche Economiche di fornitura CTE, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informazioni aggiuntive per il CLIENTE), costituiscono il "CONTRATTO". Switch Luce & Gas S.r.l. e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI". Il CONTRATTO si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura. 2.2 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale, a secondo dell'offerta scelta dal CLIENTE, presso i punti di prelievo del CLIENTE (rispettivamente POD e/o PDR) indicati nella "Proposta di Contratto" e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore, in conformità alle disposizioni previste da ARERA, dall'Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE di volta in volta sottoscritte dal CLIENTE. Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del CLIENTE. Resta inteso che, in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE, saranno quest'ultime a prevalere. 2.3 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare, i contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica e/o per il servizio di stoccaggio, trasporto e distribuzione del gas e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. 2.4 Ai sensi degli art. 16.2 TIMOE e del 19.2 TIMG, il Fornitore dichiara di non essere utente né del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione. Art. 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 3.1 Il Cliente può formulare la proposta al Fornitore volta alla stipulazione del contratto, nei seguenti modi: i) compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo cartaceo; ii) tramite l'inserimento dei dati e delle indicazioni richieste nel modulo elettronico disponibile presso il sito internet del Fornitore www.switchlucegas.it e la selezione dell'apposito pulsante "INVIO" (c. d. "Contratto online"). La Proposta di Contratto così formulata avrà una validità di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. 3.2 Nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni solari, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, la proposta sottoscritta dal Cliente, e non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, ad esempio per le seguenti ipotesi: a. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi; b. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore; c. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente; d. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa; e. il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati; f. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; g. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo; h. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; i. il punto di Riconsegna non sia accessibile. Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale anche con riferimento ad una sola fornitura energia elettrica e/o per gas naturale o di alcuni POD /PDR. 3.3 Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte del Fornitore da trasmettere, a pena di decadenza della Proposta medesima, entro il menzionato termine di 45 giorni. La comunicazione dell'accettazione avverrà o mediante posta ordinaria, o con posta elettronica o a mezzo PEC, o tramite SMS ovvero secondo altre modalità che saranno utilizzate di volta in volta dal Fornitore a suo insindacabile giudizio e idonee a certificare la ricezione. Nel caso in cui la proposta riguardi sia la somministrazione di energia elettrica che di gas naturale, l'accettazione del Fornitore potrà avvenire anche con riferimento a una sola fornitura. Le informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell'area privata del sito www.switchlucegas.it. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del Fornitore, il CLIENTE ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 14 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto come meglio specificato nel successivo art. 4. 3.4 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza del PDR/POD, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata dal Fornitore; e. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna gas; f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR); g.le date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching presentata da CEI. h. In caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. 3.5 Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del CLIENTE. Art. 4 DIRITTO DI RIPENSAMENTO 4.1 Per le proposte formulate mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio il Contratto On Line), ovvero negoziate fuori dai locali commerciali del Fornitore (ad esempio, mediante vendita "porta a porta", ovvero, l'invio per corrispondenza), il CLIENTE finale domestico ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni solari (c.d. "periodo di ripensamento") senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo ("Diritto di Ripensamento"). 4.2 Il Diritto di Ripensamento può essere esercitato utilizzando l'allegato "Modulo per l'esercizio del Diritto di Ripensamento" che è possibile scaricare anche sul sito www.switchlucegas.it, da inviarsi al Fornitore, a mezzo Fax +39 0432. 825820, o anche a mezzo PEC:PEC, o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Switch Luce & Gas S.r.l. Via Giacomo Leopardi, 253 80125 (Na). Il termine di quattordici (14) giorni solari per l'esercizio del diritto di ripensamento decorre dalla data della sottoscrizione della Proposta di Contratto. Qualora il Cliente formuli la Proposta On line o comunque fuori dai locali commerciali del Fornitore, il termine per il ripensamento decorre dalla data di ricezione del contratto inviato al Cliente dal Fornitore. 4.3 L'esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il termine di cui al comma 4.2 del presente articolo. Se il Cliente domestico vuole che l'esecuzione del Contratto inizi prima, egli è tenuto a farne esplicita richiesta su un supporto durevole. In tal caso il Cliente potrà comunque esercitare il Diritto di Ripensamento nei termini previsti e sarà responsabile del pagamento al Fornitore di un importo proporzionale al servizio fornito fino alla data di comunicazione del ripensamento, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del Codice del Consumo. In tal caso, qualora non sia stata attivata la fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'articolo 11 del TIV, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore Locale al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi dell'Allegato C alla delibera 654/2015. Viceversa, nel caso in cui la fornitura sia stata attivata, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura. Resta inteso che la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente lavendita rispetto alle normali tempistiche previste. 4.3 In caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la Fornitura potrebbe: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o di salvaguardia (nel caso di Fornitura elettrica) per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della tua manifestazione di volontà; b) essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. In tale ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore quanto dovuto per la/e fornitura/e ricevute; c) dal fornitore di maggior tutela per l'energia elettrica, o dall'esercente il servizio di ultima istanza per il gas naturale. 4.4 Qualora l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDG. Art. 5 Gestione della Fornitura e Mandati di Recesso5.1 Il CLIENTE, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, conferisce mandato gratuito con rappresentanza al Fornitore perché eserciti, in suo nome e per suo conto, il diritto di recesso nei confronti del precedente fornitore, così come stabilito nell'allegato A alla deliberazione ARERA 302/2016/R/com. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Switch Luce & Gas S.r.l. potrebbe collaborare, al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi. 302/2016/R/com. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Switch Luce & Gas S.r.l. potrebbe collaborare, al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi. 5.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato gratuito al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione: i) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero, ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i). Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini e alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il CLIENTE, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto dichiara, assumendosi la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso. 5.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il CLIENTE riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quota fissa previsto dall'art.11 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 156/07 e s.m.i. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito. 5.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l'esecuzione del predetto mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall'Allegato B della Deliberazione ARERA 348/07 e s.m.i. 5.5 Sia per la fornitura di energia elettrica che di gas naturale il CLIENTE si impegna a versare al Fornitore un onere fisso pari a € 25,00 per pratica. Art. 6 Attivazione della fornitura e condizione sospensiva 6.1 L'attivazione della fornitura avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al CLIENTE. 6.2 Resta inteso che l'attivazione della fornitura sarà sospensivamente condizionata, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini inderogabili previsti dalla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attivazione della somministrazione di energia è subordinata all'avvenuto perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e di accesso al servizio di distribuzione e agli altri servizi di rete. 6.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l'attivazione della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte dell'Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD. 6.4 L'attivazione della somministrazione resta inoltre sospensivamente condizionata: a. all'assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già pervenute all'Impresa di Distribuzione; b. per la fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell'Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso alla rete per l'attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico dell'Impresa di Distribuzione; c. per la fornitura di energia elettrica, all'attivazione da parte dell'Impresa di Distribuzione competente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la fornitura (allaccio); d. alla completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio e qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti del medesimo Fornitore su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la voltura; f. alla prova del CLIENTE, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile presso cui si chiede la fornitura. 6.5 Nel caso di forniture sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni alla medesima relative, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore. Il recesso da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 7 delle presenti CGC, sarà efficace del primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso. Art. 7 Durata e recesso 7.1 Il CONTRATTO è a tempo indeterminato, con decorrenza rispettivamente dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere anche distinte. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche, che sia riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche stesse. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura, limitatamente al singolo Punto di Prelievo/ Punto di Riconsegna, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, il Fornitore provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo concordato con il cliente. L'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta. 7.2 Il Fornitore ha la facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata con termine di preavviso di 6 (sei) mesi. 7.3 Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. 7.4. Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al precedente art. 4, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso, senza oneri, in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: i) se è esercitato al fine di cambiare fornitore (switching), entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, dal nuovo fornitore mediante l'invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato (SII) che provvederà a notificare il recesso a Switch Luce & Gas S.r.l. A tal fine il Cliente, in occasione della conclusione del contratto con il nuovo fornitore, dovrà conferire a quest'ultimo un mandato con rappresentanza affinché questi proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal presente Contratto. ii) se esercitato al fine di cessare la fornitura, 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. La relativa comunicazione, dovrà essere inviata o a mezzo PEC:PEC o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Switch Luce & Gas S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 253 80125 (Na). 7.5 In ogni caso il CLINTE finale di grandi dimensioni può comunicare la sua volontà di recedere dal contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. 7.6 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto in violazione dei termini per il recesso previsti dal presente art. 7, Switch Luce & Gas S.r.l., salvo il risarcimento del maggior danno, avrà diritto ad una penale pari a € 15,00 per ogni kW di potenza disponibile per ogni mese di mancata fornitura. Art. 8 Condizione Economiche 8.1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, le condizioni economiche di somministrazione di energia elettrica e di gas naturale sono indicate nelle CTE. 8.2 Nel caso di fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CTE, il Fornitore applicherà al CLIENTE a. gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione e misura e del gas naturale, nonché ogni altra componente relativa ad oneri aggiuntivi come definiti dall'ARERA e come dalla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento in relazione a ciascun periodo di somministrazione; b. Gli oneri a copertura dei costi di immissione del gas e di trasporto del gas al PSV e a corrispettivo a copertura dei costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso così come definiti dalla Del. ARERA 196/13 e s.m.i.; c. saranno a carico del cliente i costi sostenuti da Switch Luce & Gas S.r.l. per il bilanciamento del GAS posti pari ad almeno tre eurocent a Smc per le utenze domestiche e due eurocent per le utenze non domestiche; d. saranno inoltre applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l'IVA. 8.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CTE, al CLIENTE verranno fatturati: a. i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura, nonché le componenti previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente compreso l'onere forfettario di gestione amministrativa pari a 0,045 €/gg; b. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni della ARERA; c. un corrispettivo a copertura del costo dello sbilanciamento pari a ad almeno quattro euro megawattora per le utenze domestiche e otto euro megawattora per le utenze non domestiche d. imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA. 8.4 In conformità a quanto previsto dall'art. 23 delle CGC, qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall' ARERA dovessero subire delle variazioni, ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura nella quale le variazioni saranno applicate. 8.5 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il Cliente verrà informato nella prima fattura nella quale le variazioni sono applicate. 8.6 Salvo che le CTE non prevedano espressamente l'immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura dandone comunicazione scritta al cliente con preavviso non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture, salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CTE. 8.7 Per ogni utenza contrattualizzata Switch Luce & Gas S.r.l. si riserva di applicare un onere di gestione contrattuale pari ad almeno 0,26 €/gg per i listini standard e pari ad almeno 0,40 €/gg per i listini smart a copertura degli oneri sostenuti da Switch Luce & Gas S.r.l. per la gestione della fornitura. 8.8 Il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore del Fornitore di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisurato al valore del contributo in quota fissa previsto dal TIV per il servizio di maggior tutela elettrica. Inoltre, verrà addebitato qualsiasi altro costo applicato dal distributore locale gas o elettrico per le prestazioni richieste dal CLIENTE. A titolo esemplificativo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura,

disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, variazione di potenza. Art. 9 Lettura, controllo e verifica dei misuratori (solo per la fornitura di gas naturale) 9.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente fornitura di gas naturale, le rilevazioni dei prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di tempestiva autolettura da parte del CLIENTE, da effettuarsi in concomitanza con l'attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto. 9.2 E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del CLIENTE. Il CLIENTE che intenda procedere all'autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella fattura, i dati al Fornitore, il quale li comunicherà all'Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno formare oggetto di conguaglio, previa validazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione.9.3 Nel caso in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del Misuratore per cause imputabili al CLIENTE, il consumo potrà essere stimato secondo i profili tipo indicati dall'ARERA. 9.4 Il CLIENTE deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l'Impresa di Distribuzione e/o l'Impresa di Trasporto, nell'esercizio dei rispettivi doveri, così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno far sospendere la somministrazione finché il CLIENTE non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione saranno esclusivamente a carico del CLIENTE. 9.5 Le Parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del Misuratore. Se dalla verifica dovesse emergere uno scostamento, le Parti chiederanno che la ricostruzione dei prelievi venga effettuata dell'Impresa di Distribuzione in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori in eccesso di misura, derivanti da qualsiasi causa e/o ragione, saranno oggetto di conguaglio nel momento in cui l'Impresa di Distribuzione definirà i quantitativi dovuti al termine della procedura di revisione. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. 9.6 Qualora il CLIENTE volesse controllare il corretto funzionamento del Misuratore, ha l'onere di presentare una richiesta di verifica al Fornitore, secondo le modalità previste dalla Delibera 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013 RQDG. Poiché tale verifica ha dei costi, sarà cura del Fornitore comunicarli preventivamente al CLIENTE. Una volta ricevuta la conferma del Cliente in merito a tali costi, il Fornitore trasmetterà la richiesta di verifica all'Impresa di Distribuzione entro 2 (due) giorni lavorativi. 9.7 Il CLIENTE prende atto che tutti i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a disposizione degli stessi da parte dell'Impresa di Distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del Misuratore, con cadenza almeno annuale. Art. 10 Modalità di prelievo e di impiego del gas (solo per la fornitura di gas) 10.1 La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato dal contatore. Il gas verrà consegnato in corrispondenza del PRD tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal Distributore e dell'impianto di proprietà o gestito dal CLIENTE a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Switch Luce & Gas S.r.l., la quale si farà carico di veicolarle al Distributore responsabile del servizio in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale (Del. 574/2013/R/gas - RQDG). Il Fornitore, per il PDR provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas e, a ai sensi della Del. 574/2013/R/gas - RQDG, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del PDR, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. 10.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del misuratore o di qualunque altro parametro tecnico del distributore del gas. In ogni caso il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di ARERA, affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore. 10.3 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore Locale, micro-interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore Locale, pertanto il CLIENTE esonera il Fornitore stesso da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della Fornitura non sono imputabili al Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 10.4 Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel 10.4 Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi. 10.5 Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale. 10.6 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza, o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del CLIENTE stesso. 10.7 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. Il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi. Art. 11 Apparecchiature situate presso il cliente (solo fornitura gas)
11.1 Gli impianti e gli apparecchi situati a valle del Misuratore, ossia oltre il punto di raccordo di uscita, sono del CLIENTE. 11.2 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti e il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il CLIENTE si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente. 11.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, qualora si riscontrassero delle irregolarità, potrà sospendere la fornitura per tutto il tempo necessario al CLIENTE per l'adeguamento degli impianti. In nessun caso, il Fornitore è responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall'art. 21. Art. 12 Gruppi di misura situati presso il cliente (fornitura energia elettrica) 12.1 Il Contatore Elettrico e i relativi sigilli sono di proprietà del Distributore Locale. Il Cliente è costituito custode del Contatore Elettrico e risponde della sua sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecati allo stesso e agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il Contatore Elettrico dal luogo in cui è stato collocato. 12.2 Nel caso di Contatore Elettrico installato presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore Locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni Contatore Elettrico; d) verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura; e) disalimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il Cliente si opponga o l'accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore Locale può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo. 12.3 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Essi debbono corrispondere alle disposizioni di legge vigenti e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore Locale competente. Il Distributore Locale può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto di consegna per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi. Il Distributore Locale si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato adeguamento. Restano a carico del Cliente finale gli oneri per l'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi in conseguenza delle eventuali modifiche delle modalità di fornitura. Art. 13 Uso dell'energia elettrica 13.1 Impianto Interno agli edifici deve essere eseguito e manutenuto a regola d'arte, a cura e spese del Cliente, da una ditta installatrice. 13.2 Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti dal Distributore Locale sull'Impianto Interno del Cliente, questo non risultasse conforme alla vigente normativa tecnica o alle disposizioni di sicurezza eventualmente previste, il Fornitore non potrà attivare la fornitura e, se già attiva, dovrà chiederne la sospensione per il tempo occorrente al Cliente per adeguare l'Impianto Interno medesimo. Resta inteso che, a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche, il Fornitore non assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento e alla sicurezza dell'Impianto Interno del Cliente, né in merito ad eventuali dispersioni o perdite per cause allo stesso non imputabili. 13.3 Il Cliente potrà utilizzare l'energia elettrica erogata, rispettivamente, per le categorie d'uso e gli usi domestici/non domestici dichiarati negli Allegati al presente Contratto. 13.4 Il Cliente non può cedere a terzi l'energia elettrica, né può utilizzarla per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta di Contratto e negli Allegati, né può essere utilizzati in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni. In ogni caso, il Cliente si impegna ad utilizzare l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica in modo improprio o senza 'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza. In ogni caso, l'energia elettrica non potrà essere utilizzata presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né potrà essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi. Il Cliente è tenuto, e si impegna, a utilizzare l'energia elettrica nel pieno rispetto di quanto stabilito nel Contratto, assumendosi, in caso contrario, ogni responsabilità derivante dall'eventuale uso diverso e/o improprio. Art. 14 Trasporto – gestione della connessione – dispacciamento (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) 14.1 Il Fornitore, con riferimento al POD oggetto del Contratto, provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora al Fornitore, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c.. Il Fornitore si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del POD, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), ecc. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti del Fornitore e/o sul sito internet www.switchlucegas.it. 14.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Del. ARG/elt 654/15 e successive modifiche ed integrazioni. 14.3 Il CLIENTE conferisce al Fornitore, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto. 14.4 Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare al Fornitore. Art. 15 Modalità di calcolo dei corrispettivi del gas e dell'energia elettrica 15.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell'Impresa di Distribuzione ovvero con autolettura del CLIENTE ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest'ultima. 15.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro e arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc e in kwh determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. 15.3 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall'Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del CLIENTE, ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia. Art. 16 Imposte 16.1 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a Switch Luce & Gas S.r.l., saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in fattura. Art. 17 Modalità di fatturazione, pagamenti e deposito cauzionale 17.1 Le fatture relative alla somministrazione di energia elettrica e gas naturale saranno emesse in conformità alla deliberazione ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato "A" Tabella 1, e alla normativa tempo per tempo vigente. 17.2 La fatturazione avverrà di norma su base mensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e, salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE. 17.3 La fattura sarà predisposta in formato elettronico, anticipata via e.mail al CLIENTE e consultabile direttamente sul portale delle fatture. Il CLIENTE potrà chiedere l'invio cartaceo delle fatture. L'attivazione del suddetto servizio può essere richiesta compilando l'apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L'attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio delle fatture in formato elettronico. 17.4 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 7.1 Deliberazione ARERA n. 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (SEPA), o carte di credito oppure mediante bonifico bancario o bollettini postali. 17.5 Qualora il Cliente domestico non scelga, quale modalità di pagamento la procedura SEPA, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere allo stesso il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un deposito cauzionale a garanzia di ciascuna fornitura, in misura pari a quanto previsto dalla ARERA, per l'energia elettrica, nella delibera 200/99 e successive modifiche e integrazioni, Allegato A alla delibera 301/2012/R/eel (TIV). 17.6 Qualora nel corso delle forniture, in caso di morosità del Cliente, l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. 17.7. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SEPA. 17.8 Per i clienti non domestici, Switch Luce & Gas S.r.l. potrà, in ogni momento, al fine di garantirsi l'esatta esecuzione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto: (i) contrarre polizze assicurative; e/o (ii) cedere in massa i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto a primaria società di factoring; e/o (iii) provvedere a strutturare ogni altra forma di garanzia di qualsivoglia natura e/o tipo. In tali ipotesi il Cliente non domestico, prestando sin d'ora il proprio consenso, si obbliga a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà richiesta da Switch Luce & Gas S.r.l. e/o dalla compagnia assicurativa e/o dalla società di factoring e/o da altro ente per la cessione in massa dei crediti e/o per la stipula di ogni altra forma di garanzia. Per il caso in cui fosse impossibile contrarre polizze assicurative o cedere il credito a primaria società di factoring, ovvero per altro qualsivoglia motivo, o il Fornitore decidesse di operare diversamente, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Switch Luce & Gas S.r.l., a sua insindacabile scelta, potrà richiedere al Cliente: (a) il versamento di un deposito cauzionale infruttifero per l'importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito il"Deposito Cauzionale"). Il Deposito Cauzionale sarà addebitato al Cliente con fattura emessa dal Fornitore. Il Deposito Cauzionale verrà restituito al Cliente al termine del Contratto qualora il Cliente abbia adempiuto esattamente a tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti; (b) il rilascio a favore del Fornitore di una fideiussione bancaria a prima richiesta, senza eccezioni, valida per dodici mesi e tacitamente rinnovabile per periodi di ugual durata almeno sino al termine del secondo mese successivo alla data di cessazione del Contratto e conforme al testo che sarà reso disponibile dal Fornitore, per l'importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito la "Fideiussione"). In tale ipotesi il Cliente si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dalla banca per la costituzione della Fideiussione bancaria a prima richiesta senza eccezioni. Il Deposito Cauzionale e la Fideiussione devono essere rilasciati a favore del Fornitore entro 10 giorni dall'invio, a mezzo fax da parte del Cliente, della Proposta di Contratto e delle CTE e, comunque, prima della data di decorrenza del servizio di fornitura, ovvero, se richiesta a fornitura già iniziata, entro 10 giorni dalla relativa richiesta del Fornitore. In caso di utilizzo della garanzia in tutto o in parte nel corso della esecuzione del Contratto, il Cliente è tenuto a reintegrare la garanzia fino all'importo richiesto dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione. Nello stesso modo, in caso di nullità, annullabilità, inefficacia o invalidità della garanzia, il Cliente è tenuto a ricostituirla alle medesime condizioni previste nel Contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta del Fornitore. 17.9 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. 17.10 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. 17.11 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile. 17.12 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva. Art. 18 Ritardi nei pagamenti e interessi moratori 18.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, al CLIENTE saranno addebitate, senza necessità di diffida, gli interessi moratori calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, maggiorato di 5.0 punti percentuali per il Cliente finale ("consumatore"), mentre saranno computati nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, per tutti gli altri Clienti non definibili come "Consumatori" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo. 18.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota,
qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); il Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso. Al cliente saranno inoltre addebitati i costi riferiti alla gestione della pratica di morosità e relative comunicazioni scritte e verbali nella misura di 10,00 € con riferimento al singolo documento (fattura) non pagata. 18.3 In caso di morosità prolungata oltre 5 (cinque) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 17 che precede, il Fornitore si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna disalimentabile, il Fornitore, mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà a intimare il pagamento delle fatture scadute, entro un termine di 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora effettuata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato da quest'ultimo al Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax o all'indirizzo email indicati nella comunicazione di sollecito. Qualora il CLIENTE continui ad esser moroso, il Fornitore avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di gas per morosità, decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento, e comunque non prima di- 25 giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora per i punti di fornitura di energia elettrica in bassa tensione, - 40 giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora per i punti di fornitura di energia elettrica in media tensione, - 40 giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora per i punti di fornitura di gas. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della somministrazione dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore locale per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, la fornitura sarà automaticamente sospesa. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore locale l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del punto di fornitura. 18.4 Il Fornitore avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dalla normativa e dato distributori locali, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento, eventuali costi sostenuti per l'insoluto e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito. 18.5 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nelle categorie dei "clienti finali non disalimentabili" previste dall'Art. 23 del TIMOE e dall'articolo 2.3 lettera c del TIVG e dalle eventuali altre norme in materia. In tale caso il Fornitore, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere il contratto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione del predetto contratto, verranno attivate le procedure previste dalla normativa in seguito alle cessazione amministrative (servizi di ultima istanza/default distribuzione/maggior tutela/salvaguardia). 19.2 È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.19.3 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il CLIENTE s'impegna sin d'ora ad accettare, come accetta, l'eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.Art. 20 Responsabilità – e Forza maggiore20.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione del gas e/o dell'energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi al servizio svolto dalla Impresa di Distribuzione gas e/o energia elettrica.20.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.20.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, riduzioni della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica. 20.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del servizio di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione. 20.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 20.6 Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del CLIENTE. Art. 21 Risoluzione espressa del contratto 21.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata o a mezzo PEC o per raccomandata a/r, nei seguenti casi: i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando l'applicazione degli interessi di mora;ii) qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell'art. 17;iii) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie (deposito cauzionale) da parte del CLIENTE se richieste e dovute ai sensi dell'art. 17 delle CGC; v) prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire per vie legali; v) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti art.10 e 11 delle CGC; vi) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l'incolumità pubblica; vii) impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura; viii) disattivazione di tutti i PDR/POD di cui al presente Contratto. 21.2 Il Fornitore si riserva di risolvere il presente Contratto, qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche non consecutive. 21.3 Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata a mezzo PEC o raccomandata a/r, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore. 21.4 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del Servizio di Ultima Istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione. 21.5 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in Bassa Tensione per altri usi, il Contratto si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE, da parte del Fornitore, di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Tecnico Economiche di fornitura, il Fornitore applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 (TIV) e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'articolo 8, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti. Art. 22 Integrazioni e modifiche 22.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa. 22.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte e accettate per iscritto. 22.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta da inviare o via PEC o raccomandata a/r - distinta e separata dal documento di fatturazione -, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle

variazioni. Il suddetto termine decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà: i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta; ii) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; iii) la decorrenza della variazione proposta; iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all'art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale; v) l'illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. Art. 23 Comunicazioni e reclami 23.1 Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito web un modulo scaricabile per l'inoltro di reclami. Tale modulo, una volta completato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all'Ufficio Reclami del Fornitore o via e.mail o fax ai recapiti indicati sul sito web del Fornitore (www.switchlucegas.it). 23.2 È fatta salva la possibilità per il CLIENTE di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga: i) nome e cognome; ii) indirizzo di fornitura; iii) indirizzo postale (se diverso da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CTE e nella proposta di contratto; iv) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e/o il numero del punto di riconsegna (PDR); v) una breve descrizione dei fatti contestati. 23.3 I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art. 23.2 ed ogni altra comunicazione ai sensi del Contratto dovranno essere inviati dal CLIENTE a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo (ovvero al diverso indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sito web): Switch Luce & Gas S.r.l. – Via Giacomo Leopardi, 253 80125 (Na), ovvero all'indirizzo PEC: switchlucegas@pec.it. 23.4 Se il reclamo inoltrato dal CLIENTE riguarda un caso di c.d. "contratto non richiesto" ai sensi e per gli effetti della Del. ARERA 153/2012/R/com è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta. La data in cui il CLIENTE ha avuto conoscenza del contratto o dell'attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi. 23.5 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al CLIENTE ai sensi del Contratto, sarà inviata all'indirizzo indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità di cui al precedente punto 23.3. 23.6 Il Cliente potrà ricorrere altresì al Servizio di conciliazione "Clienti Energia" istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una e.mail al Servizio conciliazione all'indirizzo: servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). Tutti gli operatori, venditori o distributori, a eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. 23.7 Il Fornitore è iscritto alla piattaforma ODR (On Line Dispute Resolution) relativamente alle procedure extra giudiziali delle controversie tra imprese e consumatori riguardanti contratti di vendita o di servizi on line www.ec.europa.eu/odr. Art. 24 Legge applicabile e foro competente 24.1 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia è il foro di Napoli. Qualora la controversia insorga tra il Fornitore e il Cliente finale, rientrante nella definizione di Consumatore di cui all'art. 3 del Codice del Consumo, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo. 24.2 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI SWITCH LUCE & GAS S.R.L.- I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui all'Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. prevedono che Switch Luce & Gas S.r.l. sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica o, con riferimento alle sole fatture con periodicità quadrimestrale, 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica. Nel corso dell'anno 2018 Switch Luce & Gas S.r.l. ha raggiunto i seguenti livelli specifici effettivi di qualità (clienti finali elettrici in Bassa tensione domestici e clienti finali gas forniti in Bassa pressione – mercato libero): a) tempo medio di 12,83 giorni solari nel settore elettrico (189 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a € 5.950) e 13,95 giorni nel settore gas (192 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a € 5.900) per risposta motivata ai reclami scritti; b) tempo medio di 19,59 giorni solari nel settore elettrico (23 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a € 650) e 19,43 giorni nel settore gas (35 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a € 900) per rettifica di fatturazione; c) tempo medio di 8,88 giorni solari nelsettore elettrico (2 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a € 100) e 9,88 giorni nel settore gas (3 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a € 175) per rettifica di doppia fatturazione. Il livello generale di qualità commerciale definito nel TIQV prevede che Switch Luce & Gas S.r.l. sia tenuta a rispettare lo standard del 95% per quanto attiene l'invio delle risposte a richieste scritte di informazioni entro il tempo massimo di 30 giorni solari. Nel corso dell'anno 2018 Switch Luce & Gas S.r.l. ha raggiunto il seguente livello generale effettivo di qualità (clienti finali elettrici in Bassa tensione domestici e clienti finali gas forniti in Bassa pressione – mercato libero): 97,3% di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari nel settore elettrico (tempo medio di risposta pari a 5,13 giorni) e 96,8% di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari nel settore gas (tempo medio di risposta pari a 4,91 giorni). INDENNIZZI AUTOMATICI - Nel caso in cui Switch Luce & Gas S.r.l. non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l'indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l'indennizzo è pari a € 50; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l'indennizzo è pari a € 75. Switch Luce & Gas S.r.l. non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Switch Luce & Gas S.r.l. Inoltre, Switch Luce & Gas S.r.l. non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'Allegato A alla Del. 656/2015/R/eel (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico nell'anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza delle informazioni minime previste dal TIQV, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di Switch Luce & Gas S.r.l. del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione ovvero 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all'art. 9 delle Condizioni generali di Contratto. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) € 6 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di € 2 ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a € 60 se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione rispettivamente dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE). In particolare, è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS - Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas e 167/2020/R/gas dell'ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. INFORMATIVA DA PARTE DELL'ARERA - BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni si visiti il sito www.arera.it o si chiami il n° verde 800.166.654. Switch Luce & Gas S.r.l., C.F., Num. iscrizione Registro delle Imprese e P.IVA. 07569201218, con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 253 80125 (Na), (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), La informa che i Suoi Dati Personali (come infra definiti) saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte. 1. Oggetto del Trattamento Il Titolare tratta i dati identificativi della Sua persona da Lei comunicati (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, dati di consumo – in seguito, "Dati Personali" o anche "Dati"). I suddetti dati potranno essere sia (i) forniti volontariamente dal CLIENTE per la conclusione del CONTRATTO al momento della registrazione sui siti internet del Titolare e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di Switch Luce & Gas S.r.l. preposti alle attività relative alla conclusione del CONTRATTO o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del CONTRATTO tramite qualsiasi altra modalità, sia (ii) raccolti e trattati da Switch Luce & Gas S.r.l. per dar corso al contratto ed alle obbligazioni ad esso relative. 2. Finalità del trattamento I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Trattamento: - conclusione ed esecuzione del CONTRATTO; - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy). In particolare, i dati verranno trattati per le seguenti finalità: A) Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto ed al relativo rapporto di vendita o altre fattispecie ad essa assimilabili: 1) attività pre e post contrattuali-preliminari alla conclusione del CONTRATTO; 2) attivazione/disattivazione/ allacciamento dei siti di fornitura e attività connesse alla eventuale assistenza tecnica; 3) vendita, consegna, installazione/disinstallazione e gestione dei prodotti venduti da Switch Luce & Gas S.r.l. e tutte le attività a ciò inerenti e conseguenti ivi inclusi i trattamenti necessari all'esecuzione di eventuali attività pre e post vendita; 4) attività correlate alla garanzia sui prodotti medesimi; 5) gestione di eventuali variazioni contrattuali; 6) gestione delle variazioni relative alle anagrafiche; 7) gestione degli incassi; 8) gestione letture/misure dei consumi; 9) fatturazione, elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture; 10) gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; 11) tutela ed eventuale recupero del credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del CLIENTE. B) Analisi e modelli statistici: 1) analisi finalizzate alla produzione studi, ricerche statistiche e di mercato; 2) reportistica ed analisi, svolte direttamente da Switch Luce & Gas S.r.l. ovvero da società terze dalla stessa a ciò delegate al fine di fornirLe informazioni, report e statistiche inerenti al prodotto da Lei acquistato e al relativo utilizzo; 3) analisi per rinnovi dei prezzi a scadenza. C) Finalità promozionali, commerciali e di marketing, previo specifico consenso: 1) invio/comunicazione da parte di Switch Luce & Gas S.r.l. di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di Switch Luce & Gas S.r.l. medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Fornitore, nonché di società terze; 2) vendita diretta e/o collocamento da parte di Switch Luce & Gas S.r.l. di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di Switch Luce & Gas S.r.l. medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Fornitore, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.D) Finalità di Profilazione, previo specifico consenso: 1) Attività di studio e analisi delle abitudini e delle modalità di consumo al fine di migliorare l'offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi, tramite marketing specificamente connesso a tali studi e analisi. Solo ove si fosse optato per consentire il trattamento la cui finalità è espressa alla precedente lettera C, i suoi dati saranno utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing profilato, tra cui: invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/ servizi da parte di e Switch Luce & Gas S.r.l. /o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Fornitore (tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura), connesso al suddetto studio ed ai relativi risultati, con la proposta di offerte e informazioni che possano essere di suo maggiore interesse. Laddove invece si fosse optato unicamente per consentire il trattamento di cui al punto attuale, i Suoi dati saranno trattati unicamente per creare casi di studio, modelli comportamentali e analisi delle sue abitudini di consumo e preferenze ad uso unicamente interno a Switch Luce & Gas S.r.l. e le sue società controllate/controllanti. 3. Accesso ai Dati I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2: - a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, - a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all'erogazione servizi/prodotti oggetti del CONTRATTO; call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato per le attività soggette a consenso dell'Interessato etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, debitamente nominati Responsabili del trattamento da parte del Fornitore. 4. Modalità di trattamento Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente tramite creazione di anagrafica su supporti cartacei e/o informatici anche combinati tra loro con ogni elaborazione necessaria alle finalità sopra indicate. Il trattamento sarà effettuato con sistemi informatici prevede anche l'inserimento dei dati presso la banca dati aziendale ubicata presso la sede del Titolare. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Trattamento e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 5. Comunicazione dei Dati I Dati saranno comunicati ad altri soggetti esclusivamente per esigenze di carattere contabile, previdenziale, fiscale e giudiziale ma non saranno oggetto di cessione a terzi soggetti. I Dati potranno altresì essere comunicati – previo Suo specifico consenso – a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, a istituti finanziari, a istituti assicurativi, a case automobilistiche o a imprese che producano e sponsorizzino prodotti innovativi legati al mondo dell'energia, a consulenti, società controllate/ controllanti e/o collegate al Fornitore, relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, e-mail, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). I Dati possono essere posti a conoscenza degli incaricati del trattamento durante lo svolgimento. 6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter ottemperare correttamente agli obblighi previsti dalla Legge, e segnatamente nel rispetto della normativa civilistica, previdenziale e fiscale. 7. Diritti dell'interessato i diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, l'interessato ha altresì i diritti di cui agli art. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante ai sensi degli art. 77-82 GDPR. 8. Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Switch Luce & Gas S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 253 80125 (Na), oppure - una e- mail all'indirizzo info@switchlucegas.it 9. Titolare, responsabile e incaricati Il Titolare del trattamento è Switch Luce & Gas S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 253 80125 (Na). Il Responsabile interno e/o Incaricato del trattamento dei dati personali è il sig. Achille Grimaldi.